

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamento all'emendamento 1.550 del relatore</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	22
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di coordinamento del testo approvata</i>)	42

SEDE REFERENTE

Lunedì 5 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 11.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini,

C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.

(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che alle ore 9 di oggi è

scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.550 del relatore e che è pervenuta la sola proposta subemendativa D'Attorre 0.1.550.1 (*vedi allegato 1*). Comunica altresì il ritiro del subemendamento a propria firma 0.1.500.41.

Francesco SANNA (PD) dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento Marco Di Maio 0.1.500.97.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente al deputato Sanna che il subemendamento Marco Di Maio 0.1.500.97 risulta precluso a seguito dell'approvazione delle proposte emendative della seduta di ieri.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira il subemendamento a propria firma 0.1.500.18.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.235.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritira il proprio subemendamento 0.1.550.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il relatore propone una riformulazione del subemendamento Marcon 0.1.500.85, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustra la riformulazione del subemendamento Marcon 0.1.500.85, che fa salvo il contenuto della originale proposta subemendativa integrandola con alcune modifiche al testo ad essa conseguenti.

Sottolinea, al riguardo, che la proposta di riformulazione risponde alla logica del sistema elettorale di tipo proporzionale che si intende introdurre, ragion per cui non avrebbe senza imporre una raccolta di firma separata in ciascun collegio uninominale quando la selezione dei candidati avviene sia con l'elezione nel collegio

quanto con la ripartizione dei seggi a livello circoscrizionale a favore delle liste bloccate

Evidenzia inoltre come la riformulazione proposta diminuisca il numero totale di sottoscrizioni da conseguire per i presentatori.

Invita quindi la presidenza a valutare che, a suo avviso, l'approvazione della proposta subemendativa, come riformulata, determina l'approvazione di numerosi subemendamenti riferiti alla presentazione delle liste per la Camera dei deputati, ma anche, sia pure indirettamente, sulle proposte riferite al sistema di elezione del Senato. In ogni caso, l'eventuale approvazione del subemendamento in oggetto, come riformulato, determina, qualora non li si intenda preclusi, l'invito al ritiro dei seguenti subemendamenti: Cecconi 0.1.500.57, Distaso 0.1.500.152, Mazziotti Di Celso 0.1.500.154, Marcon 0.1.500.83, Gigli 0.1.500.7, Marcon 0.1.500.84, D'Attore 0.1.500.189 e Marcon 0.1.500.86. Si riserva infine di effettuare un ulteriore approfondimento sul subemendamento Gigli 0.1.500.2, per il quale in questa fase chiede l'accantonamento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, chiede all'onorevole Marcon se accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.1.500.85.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) accetta la riformulazione, tuttavia fa presente che si tratta di un piccolo passo in avanti, essendo l'entità delle firme richieste ancora molto elevata e dunque, ancora un ostacolo potenziale all'accesso alla competizione elettorale per le formazioni politiche.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive i subemendamenti Catalano 0.1.500.201, 0.1.500.200 e 0.1.500.199 e Mucci 0.1.500.185, 0.1.500.183 e 0.1.500.143 e contestualmente li ritira, riservandosi di ripresentarli in Aula.

Con riguardo alla riformulazione proposta dal relatore, nel dargli atto del passo in avanti compiuto, rileva comunque che

esso è insufficiente. Il numero delle sottoscrizioni richiesto è infatti ancora molto elevato e rimane invariata la filosofia di fondo secondo cui occorrono ben oltre le centomila firme per partecipare alla competizione elettorale, con numeri variabili a seconda della grandezza della circoscrizione.

Invita quindi ad un'ulteriore riflessione sul tema nel corso del prossimo esame in Assemblea. Nel ricordare che si tratta di una proposta di legge di stampo proporzionale con una soglia di sbarramento importante, fa presente che la tematica della raccolta delle firme è ampiamente superata dalla soglia di sbarramento del 5 per cento, che di per sé rappresenta un deterrente e scoraggia la partecipazione. Evidenziando infine come il tema della raccolta di firme potrebbe essere acuito dal periodo « balneare » in cui cadrà la campagna elettorale, invita il relatore a tener presente l'obiettivo della riduzione dell'astensionismo.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), nel concordare con quanto evidenziato dall'onorevole Marcon, osserva che è razionale raccogliere le sottoscrizioni su base circoscrizionale rispetto alla raccolta collegio per collegio o alla doppia raccolta, facendo presente tuttavia che la riduzione dell'entità delle sottoscrizioni è limitata.

Invita pertanto a una ulteriore riflessione nel corso dell'*iter* in Assemblea in merito all'entità numerica delle sottoscrizioni – anche se è ben consapevole della possibilità di dimezzamento delle soglie in caso di scioglimento anticipato –, apparendo decisamente eccessivo il requisito numerico proposto, ridimensionato solo di poche centinaia di firme dalla riformulazione in esame. In più dichiara fin d'ora di ritenere irragionevole la distinzione fra gruppi parlamentari costituitisi prima e dopo il 2014 che, per quanto gli è noto, il relatore si accingerebbe a confermare.

In merito alla soglia di sbarramento, fa presente di condividere la scelta del relatore, tuttavia invita a tener presente che, se associata alla richiesta di un'elevata

entità di sottoscrizioni, rappresenterebbe un doppio ostacolo ad una compiuta partecipazione alla prova elettorale.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel condividere le considerazioni svolte dagli onorevoli Menorello e D'Attorre, aggiunge che tale sistema rende difficile l'espressione politica di nuovi movimenti e culture e invita il relatore a una riflessione circa il riconoscimento di tutti i gruppi parlamentari ad oggi costituitisi ai fini della raccolta delle sottoscrizioni e delle relative eventuali esenzioni.

Antonio DISTASO (Misto-CR) ritira i subemendamenti 0.1.500.150 e 0.1.500.152, riservandosi di ripresentarli per l'Assemblea.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nel precisare che l'eventuale chiamata alle urne anticipata rispetto alla fine naturale della legislatura comporta una sensibile riduzione del numero di sottoscrizioni, ribadisce che la sua proposta di riformulazione funzionale a prevedere la raccolta delle sottoscrizioni su base circoscrizionale è del tutto coerente con l'impianto proporzionalistico del disegno di legge.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che a suo avviso si tratta di una modifica positiva ma su cui potrebbe essere opportuno un ulteriore approfondimento in Assemblea, in ragione della semplice constatazione che per la partecipazione alle elezioni, in Germania, sono richieste meno firme e, soprattutto, non se ne richiede l'autenticazione. Al riguardo, ritiene che proprio la tematica legata al ruolo degli autenticatori costituisce un punto sensibile.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) concorda sulla necessità di ripensare la figura degli autenticatori, la cui reperibilità è difficile ed onerosa, immaginando anche la possibilità che tale funzione venga attribuita ad altre categorie, a partire dagli avvocati patrocinanti in Cassazione.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) invita il relatore ad una riflessione sulle difficoltà che una campagna elettorale svolta nei mesi estivi determinerebbe sia sulla raccolta delle sottoscrizioni che sull'individuazione dei soggetti autenticatori.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si rimette alla Commissione sul subemendamento Marcon 0.1.500.85, come riformulato.

La Commissione approva il subemendamento Marcon 0.1.500.85 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione del subemendamento Marcon 0.1.500.85, nel testo riformulato, risultano assorbiti ovvero preclusi i subemendamenti: Cecconi 0.1.500.56, Mazziotti Di Celso 0.1.500.44 e 0.1.500.43, Cristian Iannuzzi 0.1.500.216, Roberta Agostini 0.1.500.120, Gigli 0.1.500.6, D'Attorre 0.1.500.141, Marcon 0.1.500.82 e 0.1.500.81, Parisi 0.1.500.230, Misuraca 0.1.500.35, D'Attorre 0.1.500.121 e, per quanto riguarda il sistema di elezione del Senato, i subemendamenti Cecconi 0.1.500.57, Mazziotti Di Celso 0.1.500.154, Marcon 0.1.500.83, Gigli 0.1.500.7, Marcon 0.1.500.84, D'Attore 0.1.500.189 e Marcon 0.1.500.86, mentre restano accantonati i subemendamenti Gigli 0.1.500.2. e Gigli 0.1.500.1

Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede chiarimenti alla presidenza sull'esame delle proposte emendative riferite ai gruppi parlamentari e sull'eventualità di approfondirne l'esame in Assemblea.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, precisa che la tematica della sottoscrizione delle liste presentava tre aspetti, uno dei quali, quello relativo al numero di firme necessarie, è stato già oggetto di voto. Restano da valutare le questioni riferite ai soggetti politici che sono esentati da tale onere – e su questo tema preannuncia una sua proposta di riformulazione in identico te-

sto degli emendamenti Misuraca 1. 80 e La Russa 1.252 dopo il voto di tutti i subemendamenti presentati al suo emendamento 1.500 – nonché la questione riferita ai soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni, che è oggetto del subemendamento Mucci 0.1.500.186 su cui formula un invito al ritiro, fermo restando il suo impegno a svolgere ulteriori approfondimenti per l'esame che si svolgerà in Assemblea.

Roberto GIACHETTI (PD) invita il relatore a precisare il suo orientamento in merito alle proposte emendative aventi ad oggetto il tema dell'autenticazione delle firme.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, dopo essersi dichiarato personalmente e culturalmente non contrario a misure volte a semplificare il procedimento dell'autenticazione delle firme, ritiene, al momento, di confermare l'invito al ritiro delle proposte emendative in questione, ferma restando la possibilità di svolgere sulle stesse ulteriori valutazioni che, necessariamente, implicano un pieno coinvolgimento del Ministero dell'interno.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), dopo aver premesso che, a suo avviso, le numerose inchieste giudiziarie aventi ad oggetto la falsità delle firme dimostrano come norme sulla raccolta delle firme siano, in generale, da considerarsi come misure criminogene, preannuncia il suo voto a favore del subemendamento Mucci 0.1.500.186. Invita, pertanto, il relatore a modificare il suo parere tenuto conto del fatto che il testo così com'è introdurrebbe una disparità di trattamento a svantaggio delle nuove formazioni politiche che, non disponendo di consiglieri comunali che possano svolgere le funzioni di autenticatori, si troverebbero a fare i conti con una vera e propria barriera d'ingresso alla competizione politica. A ciò si aggiungono le evidenti difficoltà legate al probabile svolgimento della campagna elettorale in pieno periodo festivo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) avanza perplessità sul conferimento al sindaco del potere di delegare i soggetti che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale allo svolgimento della funzione di autenticatori. Invita pertanto il relatore, anche in vista dell'esame in Assemblea, a valutare soluzioni alternative al problema, ivi compresa quella da lui già prefigurata di individuare tali soggetti tra coloro che per l'ordinamento già possiedono i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di autenticazione, quali gli avvocati cassazionisti.

Preannuncia il suo voto contrario sul subemendamento Mucci 0.1.500.186 nell'auspicio di un'ulteriore riflessione da parte del relatore su un tema non secondario che riguarda le condizioni di accesso alla competizione elettorale.

Giancarlo GIORGETTI (LNA), osservato che per i partiti radicati sul territorio non sussistono problemi nella raccolta delle firme, rileva che un punto critico si rivela frequentemente nella scarsa disponibilità dei consiglieri comunali a svolgere l'attività di autenticazione delle firme.

Sottolinea la necessità che la raccolta della firme avvenga in modo serio e che altrettanto seriamente siano previste le condizioni alle quali prevedere eventuali deroghe per i partiti politici già rappresentati in Parlamento. Occorre, a suo avviso, escludere tale possibilità per le formazioni politiche rappresentate da gruppi parlamentari nati artificiosamente nel corso della legislatura.

Chiede infine al relatore la conferma del fatto che, diversamente da quanto stabilito dal *Mattarellum*, nel testo all'esame non è previsto un numero minimo di circoscrizioni elettorali nelle quali occorre raccogliere le firme su tutto il territorio nazionale.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, conferma che non è previsto un numero minimo di circoscrizioni elettorali per la raccolta delle firme.

Domenico MENORELLO (CI), nell'invitare il relatore a modificare il parere sul

subemendamento in esame, si dichiara anche disponibile a ragionare su una platea di soggetti abilitati all'autenticazione delle firme anche più ristretta di quella, invero piuttosto ampia, prevista nella proposta emendativa all'esame.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), sottolinea che la raccolta delle firme è legata alla necessità di dimostrare che chi si candida ha un minimo di radicamento sul territorio, invita il relatore a considerare la possibilità di riformulare il subemendamento Mucci 0.1.500.186 nel senso di individuare negli iscritti all'ordine degli avvocati i soggetti che possono svolgere la funzione di autenticazione delle firme, eventualmente subordinando tale funzione ad un atto autorizzato del presidente del relativo ordine professionale. Ritiene, infatti, che allargando la categoria dei soggetti a ciò deputati, si può risolvere la maggior parte dei problemi legati alla necessità di semplificare il procedimento, a partire da una riduzione dei costi ad esso connessi.

Andrea GIORGIS (PD), dopo aver ricordato i numerosi contenziosi aventi ad oggetto la falsità delle firme, e, dunque, la stessa legittimità di taluni risultati elettorali, come accaduto in Piemonte in relazione sia all'elezione dell'ex presidente della Regione Cota, sia all'attuale presidente Chiamparino, ritiene che in realtà occorrerebbe restringere la platea degli autenticatori, e, al contempo, ridurre il numero delle firme.

Sottopone, pertanto, all'attenzione della Commissione la possibilità di prevedere una modifica al codice del processo amministrativo volta a consentire al giudice amministrativo di conoscere, solo in materia di procedimenti elettorali, della fattispecie di falso in atto pubblico. Ciò consentirebbe di abbreviare i tempi dei contenziosi amministrativi, che attualmente risentono del fatto che il giudice amministrativo deve attendere la valutazione del giudice ordinario che ha una competenza esclusiva in tale materia. Invita, pertanto, il presidente a verificare la

possibilità, anche sul piano regolamentare, di introdurre tale innovazione nel testo in esame.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel dichiararsi questa volta in disaccordo con l'onorevole Giorgis, ritiene che occorra invece allargare la platea dei soggetti deputati all'autenticazione delle firme rifacendosi anche all'esperienza di altri Paesi nei quali tale funzione è svolta da chiunque possieda caratteristiche professionali adeguate, come, ad esempio, i docenti o i militari.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive il subemendamento Mucci 0.1.500.186 e lo ritira riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro del subemendamento Cristian Iannuzzi 0.1.500.218.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si rimette alla Commissione.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) sottoscrive il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.1.500.218.

La Commissione respinge il subemendamento Cristian Iannuzzi 0.1.500.218

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro del subemendamento Turco 0.1.500.204.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge il subemendamento Turco 0.1.500.204.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro del subemendamento Misuraca 0.1.500.36.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si rimette alla Commissione.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive il subemendamento Misuraca 0.1.500.36.

La Commissione respinge il subemendamento Misuraca 0.1.500.36.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, intervenendo sul subemendamento Biancofiore 0.1.500.21, precedentemente accantonato, formula un invito al ritiro.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottoscrive il subemendamento Biancofiore 0.1.500.21 del quale illustra le finalità e lo ritira, riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, mantiene la proposta di accantonamento del subemendamento Misuraca 0.1.500.39.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive il subemendamento Misuraca 0.1.500.39 e contestualmente lo ritira.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di riformulazione del subemendamento Ferrari 0.1.500.100, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 12.35.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, passa all'esame del subemendamento Ferrari 0.1.500.100 come riformulato dal relatore.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del subemendamento Ferrari 0.1.500.100 come riformulato.

Alan FERRARI (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) manifesta l'impressione che si stia sottovalutando la

portata della proposta emendativa che, sostanzialmente ridisegna i collegi in modo improprio.

Lo afferma anche sulla scorta di opinioni recentissimamente espresse da studiosi di fama del diritto costituzionale in quanto il problema vero è che tali collegi vengono ridisegnati tenendo in considerazione dati del censimento risalenti a 25 anni fa. Ricorda peraltro che lo stesso problema era stato sollevato relativamente circa i collegi della Camera dei deputati.

Segnala che da quanto emerge dalle proposte all'esame l'operazione che si cerca di condurre accorpando tra di loro taluni vecchi collegi del Senato comporta delle conseguenze molto discutibili mentre, era stato affermato, in modo rassicurante, che si sarebbe avuta evidenza — una volta in fase di verifica — che gli spostamenti sarebbero stati di piccola entità. Invece probabilmente non è stato tenuto conto che nel cosiddetto sistema *Mattarel-lum* erano presenti anche collegi in numero dispari all'interno della stessa regione. Ciò comporta, vista la tecnica di accorpamento, che alcuni collegi senatoriali saranno di entità pari alla somma di tre vecchi collegi, mentre altri lo saranno di due e altri ancora corrisponderanno ad uno dei vecchi collegi senatoriali. Sottolineando che questa variabilità rappresenta un problema invita, conseguentemente, il collega relatore e il collega Ferrari a soffermarsi ragionandovi sopra e a provvedere per scongiurare la suddetta problematica.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) associandosi alle considerazioni del collega D'Attorre segnala che sono possibili eventualità, a suo avviso, anche peggiori. Si riferisce in particolare alla situazione dei collegi senatoriali relativi al Friuli Venezia Giulia ove vengono accorpate tra di loro, da una parte, i due collegi attualmente più grandi e, dall'altra, i tre collegi attualmente più piccoli.

Probabilmente l'intento è di riequilibrare i numeri relativi alla popolazione. In tal senso in un collegio, quindi, vengono accorpate gli elettori delle province di

Gorizia, Trieste e di alcuni comuni in provincia di Udine per un totale di circa 400 mila abitanti, mentre nell'altro vengono accorpate gli elettori della provincia di Pordenone nonché di altri comuni in provincia di Udine per un totale di 800 mila abitanti. In definitiva ciò vuol dire che i secondi valgono la metà, in termini di rappresentatività, dei primi.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) osserva che, pur comprendendo i motivi che hanno spinto alla redazione del subemendamento Ferrari 0.1.500.100, nonché alla proposta di sua riformulazione da parte del relatore, invita il relatore medesimo ad impegnarsi a valutare bene le situazioni che, almeno in parte, ha illustrate il collega D'Attorre nonché le altre che doversero presentarsi. Conferma tuttavia che il voto del suo gruppo sarà comunque favorevole.

Infine per ciò che riguarda la Lombardia, dichiara di apprezzare le intenzioni nonché quanto disposto dall'emendamento in questione in ragione delle specificità di talune sue province — come quella di Sondrio dal carattere prevalentemente montano con la relativa bassa numerosità del numero degli abitanti — nonché per ciò che riguarda il listino, considerando che essa ha un altissimo numero di elettori.

Domenico MENORELLO (CI) associandosi alle valutazioni già espresse dai colleghi che lo hanno preceduto segnala anche il caso del collegio senatoriale Veneto 2 che corrisponderebbe ad un collegio della Camera dei deputati, nonché al caso del collegio Veneto 3 che gli sembra molto eterogeneo considerando la diversità dei territori che vi sono compresi. Ciò, ritiene, dimostra che si sta davanti a una forzatura che, peraltro, contrasta con le preoccupazioni concernenti il necessario rispetto costituzionale che si sono affermate negli ultimi anni in materia.

In tal senso richiama ad una linea di maggior prudenza perché, ritiene che sia oggettivo il rischio che si corre ad utilizzare dati di un censimento così lontano nel tempo che tuttavia non nega essere un

dato effettivo e che è legittimo ricorrervi. Stigmatizza il clima frettoloso che si respira che spinge a forzature. Per questo motivo associandosi ai colleghi che lo hanno preceduto invita ad usare maggiore prudenza e a riflettere approfonditamente su quanto in esame.

Maurizio LUPI (AP-CpE-NCD) ribadisce la posizione che già ha avuto modo di esprimere in occasione della discussione concernente la definizione dei collegi della Camera dei deputati. La strada intrapresa, conferma, è errata. Meglio sarebbe intraprendere un percorso per ridisegnare i collegi che avvenga con il consueto e tradizionale strumento della delega al Governo e i relativi pareri parlamentari sugli schemi di decreto.

Comprende, purtroppo, che tutto ciò è funzionale alle elezioni anticipate; tuttavia è del tutto necessario che la definizione dei collegi sia legata ad un criterio oggettivo senza il quale il rischio di creare disparità tra gli elettori, ma anche tra gli eletti, è molto forte.

Avverte il presidente che il tema è troppo delicato e rilevante dal punto di vista anche procedurale per non assicurare alle forze politiche la necessaria tranquillità per approfondire le questioni ad esso collegate. Sottolinea, in aggiunta, che è solo attraverso la riformulazione del subemendamento Ferrari 0.1.500.100 che la Commissione, solo da pochi minuti, è venuta a conoscenza del ridimensionamento dei collegi. Tutto ciò mentre è necessario avere a disposizione tempi congrui per analizzare tale problematica il cui approfondimento non può essere lasciato ai pochi momenti che hanno separato la seduta notturna da quella attuale.

Ribadito che non è possibile rispettare il termine per la scadenza degli emendamenti previsto per le ore 11 di domani intende tuttavia rassicurare questa « nuova maggioranza » sul fatto che il suo gruppo parlamentare è disposto a lavorare per tutto il tempo che sarà necessario per consentire all'Assemblea di varare una buona legge.

Ricorda altresì alla Presidente della Camera che dovrà essere assicurato e garantito il buon andamento dei lavori rispettando, naturalmente, i diritti e le prerogative di tutte le forze politiche presenti alla Camera dei deputati.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) si associa a quanto dichiarato dal collega Giancarlo Giorgetti. Peraltro a proposito di seggi ridisegnati segnala un caso nel Lazio ove sono state scorporate alcune province che per tradizione, nei collegi senatoriali, erano assieme. Si riferisce al fatto che il subemendamento Ferrari 0.1.500.100 provoca una « scissione » tra mezza provincia di Latina, che viene congiunta a mezza provincia di Frosinone, e l'inverso per le altre due metà, con il risultato che sarà difficile mantenere una effettiva rappresentanza da parte degli eletti con il loro territorio di riferimento.

Sottolinea che su quest'ultimo punto, la rappresentatività, il tema dovrà essere necessariamente rivisto in Assemblea al fine di giungere ad un disegno coerente.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) osserva che a suo avviso, la formulazione originaria della proposta emendativa è preferibile rispetto a quella derivante dalla riformulazione, in quanto fa riferimento ad elementi oggettivi. Replicando al collega Lupi osserva che l'ipotesi di delega al Governo non è necessariamente tranquillizzante giacché ogni Governo che ha avuto modo di svolgerla, pur nei limiti della decenza, ha sempre perseguito degli interessi tendenzialmente peculiari. Peraltro, ritiene, che in questa sede non appare proficuo proseguire nel dibattito sul dimensionamento dei collegi, essendo più utile approfondire le restanti problematiche.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) considera che il percorso intrapreso rasenti la follia. La Commissione non dovrebbe mai entrare nel dettaglio della definizione dei singoli collegi, dovendosi limitare a conferire una apposita delega al governo per poi riservarsi una funzione consultiva e di controllo.

Ricorda che è in gioco il principio di eguaglianza del voto e di rappresentanza proporzionale dei territori e dei cittadini italiani, che così alto rilievo assume nella nostra Costituzione. Invece, sottolinea, dall'impianto legislativo all'esame risulterebbe possibile eleggere un senatore in un collegio senatoriale avente una base elettorale di 400 mila abitanti nonché un altro senatore in un collegio senatoriale con base elettorale di 800 mila abitanti, ciò che certamente non conforta circa il rispetto dei richiamati principi costituzionali. Per questo motivo propone al relatore che la riformulazione del subemendamento Ferrari 0.1.500.100 possa essere, per il momento accantonata al fine di un maggior approfondimento.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) nel sottolineare come il disegno dei collegi rappresenti una questione assai rilevante, rileva l'eccessiva ansia di talune forze politiche di arrivare alle elezioni anticipate. Invita pertanto la maggioranza ad un atteggiamento di maggiore prudenza, ricordando a riguardo le parole di Valerio Onida, il quale, proprio con riferimento alla riscrittura dei collegi elettorali, paventa il rischio di uno squilibrio della rappresentanza.

Segnala quindi l'opportunità di un maggiore sforzo di approfondimento, funzionale a valutare seriamente l'opportunità di utilizzare, per il disegno dei collegi, i dati di un censimento più recente di quello del 1991. Sottolinea altresì come sia del tutto irrealistico immaginare che si possa lavorare al disegno dei collegi entro la mattinata di domani e si augura che su tale delicato passaggio prevalga il buon senso al fine di garantire il rispetto di un maggiore equilibrio nella rappresentanza.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) segnala come nella seduta di sabato 3 giugno egli stesso abbia evidenziato la delicatezza del disegno dei collegi e della scelta del censimento di riferimento. Si limita quindi a ribadire alcune osservazioni tecniche che riguardano la variazione demografica nella composizione dei comuni rispetto al censimento del 1991.

Ricorda, altresì, come su questo tema gli sia stato risposto che nel disegno di legge in esame vi sia una norma di chiusura e cioè la previsione di una norma di delega al Governo che prevede un termine di attuazione di dodici mesi, quindi significativamente perfino dopo la scadenza della legislatura.

Conclusivamente, segnala infine il rischio che i collegi vengano approvati a scatola chiusa e si chiede, rivolgendo un invito di chiarificazione alla presidenza ed al relatore, se i parametri previsti nel testo dei subemendamenti corrispondano a quelli previsti nella norma di delega al Governo.

Francesco SANNA (PD) segnala che il testo in esame è assolutamente in linea con quanto previsto dall'articolo 56 della Costituzione per quello che riguarda il numero dei seggi. Con riferimento alla questione dei collegi, ricorda le criticità emerse all'epoca al passaggio dalla legge Calderoli al cosiddetto *Mattarellum*. Con riferimento al subemendamento approvato a prima firma Ferrari nella seduta di ieri, ritiene che esso risponda ad esigenze precise e condivisibili che trovano corrispondenza alla delega prevista al Governo – che costituisce una sorta di rete di sicurezza – per l'attuazione della quale il Governo potrà non necessariamente utilizzare l'intero periodo dei dodici mesi previsti ma anche adempiere entro un termine assai più breve.

Al riguardo, evidenzia come si sia dato un segnale chiaro riducendo a soli quindici giorni il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sui relativi decreti attuativi, proprio nella prospettiva di un possibile sollecito adempimento della delega medesima per evitare squilibri nella rappresentatività tra le varie ripartizioni elettorali.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Sanna osserva che la legge elettorale in esame più che una rete di sicurezza possa essere un vero salto nel vuoto ed in particolare teme che il disegno dei collegi

possa determinare una sostanziale corrispondenza tra i collegi della Camera e quelli del Senato. Segnala, in particolare, l'attuale previsione di collegi che rappresentano fino a 700.000 elettori e collegi che ne ricomprendono poco più della metà, nei quali potrebbero verificarsi alcune distorsioni: a tale riguardo ricorda che si è lavorato fin qui per fare in modo che ciascun vincitore di un collegio sia eletto con certezza ma questa logica viene ad essere contraddetta dalla configurazione di collegi con dimensioni assai diverse.

Propone quindi di eliminare dal testo l'elenco dei collegi che, a suo giudizio, rappresenta una forzatura o comunque di fissare un termine differito di entrata in vigore della legge elettorale, come avvenuto per l'*Italicum*, con una clausola introdotta al Senato che pure non incontrava il suo appoggio, mentre era stato promotore – all'epoca del dibattito sull'*Italicum* – della soppressione delle disposizioni sull'elezione del Senato perché solo ciò poteva essere compatibile con un ballottaggio. Deve dare atto all'ex Presidente del Consiglio Renzi di aver riconosciuto, dopo i risultati dei referendum costituzionale del 4 dicembre, come l'*Italicum* fosse un sistema elettorale adatto solo ad un sistema monocamerale.

Tutto ciò premesso, ritiene opportuno che sia stabilito un termine anche molto breve, un mese, al Governo per il disegno dei collegi, termine che non impedisce lo svolgimento di elezioni anticipate, ma che evita pasticci incostituzionali. Sottolinea quindi la necessità di procedere alla valutazione di proposte emendative *ad hoc* sulle criticità evidenziate e dichiara la disponibilità del proprio gruppo a lavorare anche tutto il prossimo fine settimana per conseguire un risultato il più possibile condiviso.

Alan FERRARI (PD) ritiene opportuno distinguere, tra quelle emerse, le questioni più rilevanti da quelle più eccentriche. Nel disegno di legge in esame è prevista la delega al Governo per il disegno dei collegi entro dodici mesi, termine che consente

tale adempimento anche entro un termine inferiore ed è assistito da un termine brevissimo per l'espressione dei pareri parlamentari. Occorre comunque non perdere di vista il fatto che tale disegno dei collegi si inserisce nell'ambito di un sistema elettorale di tipo proporzionale e non più uninominale.

Un'ulteriore riflessione che intende condividere con la Commissione è che ritiene condivisibile l'accorpamento dei collegi del Senato che ha come conseguenza quello di risolvere o quantomeno di attenuare il problema dei cosiddetti soprannumerari, ovvero di coloro che prevalgono nei collegi ma non entrerebbero nella quota di seggi attribuita alla lista in sede circoscrizionale.

L'ultima considerazione che intende svolgere riguarda le dimensioni dei collegi del Senato: quelli previsti dal *Mattarellum* erano già molto significativi e comportavano differenze tra collegi assai rilevanti. Dichiara quindi di accettare la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.1.500.100.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti per il loro contributo. A tale riguardo rileva come i collegi con 700.000 elettori sono solo tre in tutto il territorio nazionale. Più in generale si impegna a verificare prima dell'inizio dell'esame del provvedimento in Aula, al fine di risolvere le criticità sin qui segnalate, la più equa ripartizione possibile del territorio italiano. Sottoscrive in ogni caso le considerazioni svolte dal collega Ferrari, confermando che il Governo ha ovviamente la possibilità di intervenire anche nell'evenienza di elezioni anticipate.

Nell'esprimere apprezzamento per la tenuità dei toni dell'intervento del collega D'Attore, invita invece il collega Menorello a non rivolgere al relatore accuse infondate, a suo giudizio anche irricevibili, circa l'intendimento di riprodurre i collegi approvati con la legge Mattarella, in quanto « disegnati per calcoli specifici ». Respinge al mittente tale affermazione e ribadisce che valuterà ogni soluzione per evitare sproporzioni nella rappresentanza. Au-

spica pertanto che il Governo possa intervenire efficacemente ad attuare la prevista delega.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, auspicando che nel corso dell'esame in Aula sia possibile approfondire le criticità emerse e migliorare il testo in esame.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si rimette alla Commissione.

La Commissione approva il subemendamento Ferrari 0.1.500.100, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il subemendamento Cecconi 0.1.500.57 è stato ritirato dal presentatore.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, presenta una riformulazione, in identico testo, dei subemendamenti Fabbri 0.1.500.165, Piccione 0.1.500.167, Locatelli 0.1.500.211 e Mazziotti di Celso 0.1.500.53, di cui raccomanda l'approvazione.

Marilena FABBRI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma che rafforza il tema della parità di genere, specificando che il meccanismo che viene introdotto nel disegno di legge all'esame non sono le quote rosa, ma le quote a tutela della rappresentanza di entrambi i generi. Osserva, a tale riguardo, l'opportunità di prevedere uno specifico sistema di controllo che assicuri l'integrale applicazione della normativa in discussione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) in qualità di firmataria del subemendamento Piccione 0.1.500.16, accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), in qualità di firmataria del subemendamento Locatelli 0.1.500.211 ne accetta la riformulazione. Al fine di correggere le affermazioni riportate sugli organi di stampa

desidera precisare che quanto si sta introducendo nel disegno di legge in esame è un meccanismo che preveda la parità di genere, cioè l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini e non le quote rosa, meccanismo assai ormai superato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, accetta la riformulazione proposta dal relatore del subemendamento 0.1.500.53 a sua prima firma.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si rimette alla Commissione.

La Commissione approva i subemendamenti Fabbri 0.1.500.165, Piccione 0.1.500.167, Locatelli 0.1.500.211 e Mazziotti di Celso 0.1.500.53, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dei subemendamenti Fabbri 0.1.500.165, Piccione 0.1.500.167, Locatelli 0.1.500.211 e Mazziotti di Celso 0.1.500.53, i subemendamenti Kronbichler 0.1.500.112, Locatelli 0.1.500.213, Piccione 0.1.500.161, Fabbri 0.1.500.163, Locatelli 0.1.500.210 e Distaso 0.1.500.166, fatto proprio dal deputato Menorello, devono intendersi assorbiti.

Domenico MENORELLO (CI) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Distaso 0.1.500.166 e lo ritira.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato il subemendamento 0.1.500.238 (*vedi allegato 2*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustrando il suo subemendamento 0.1.500.238 riferito al comma 8 dell'articolo 1, come risultante dall'approvazione del emendamento del relatore 1.500, osserva che esso è volto a chiarire le modalità con le quali è possibile presentare una medesima candidatura sia nella lista uninominale sia in quella circoscrizionale.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) osserva l'opportunità di prevedere la possibilità di una doppia candidatura esclusivamente all'interno della medesima circoscrizione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, pur comprendendo il punto di vista del collega D'Attore, non è disponibile, almeno per il momento, ad accogliere il suo suggerimento.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), osservando che il subemendamento 0.1.500.238 del relatore contribuisce a migliorare la chiarezza del testo, senza peraltro, avere una vera portata innovativa, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Giuseppe LAURICELLA (PD) si associa a quanto detto dal collega Sisto, sottolineando la valenza chiarificatrice del subemendamento 0.1.500.238 del relatore, che rende nulla ogni altra candidatura dello stesso soggetto.

Danilo TONINELLI (M5S) rileva l'importanza del subemendamento 0.1.500.238 del relatore in quanto è volto a superare i dubbi interpretativi sul testo attuale e chiede al relatore di chiarire le modalità applicative della disposizione alla disciplina relativa alle elezioni del Senato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiarisce che l'applicazione della norma in esame alle elezioni del Senato è garantita dal collegamento espressamente previsto dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si rimette alla Commissione.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.500.238 del relatore (*vedi allegato 2*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, formula l'invito al ritiro dei subemendamenti Gigli 0.1.500.1 e 0.1.500.2, in precedenza accantonati, alla luce della riformulazione che si appresta a presen-

tare agli emendamenti Misuraca 1.80 e La Russa 1.252.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) chiede al relatore di anticipare la portata della riformulazione che si appresta a proporre agli emendamenti Misuraca 1.80 e La Russa 1.252.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiarisce che la riformulazione intende estendere alle elezioni del Senato la disposizione, introdotta con il cosiddetto « *Italicum* » per la Camera, che prevede l'esenzione dall'obbligo di raccolta delle firme per i gruppi parlamentari che risultavano costituiti alla data del 1° gennaio 2014.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva che la riformulazione non incide sulla disciplina vigente ma introduce l'esenzione per i gruppi parlamentari costituiti al Senato alla data del 1° gennaio 2014.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) osserva che la limitazione dell'esenzione ai gruppi parlamentari costituiti alla data del 1° gennaio 2014 non tiene conto delle vicende che si sono verificate dopo tale data e che hanno inciso sull'esistenza dei gruppi parlamentari medesimi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, invita i colleghi a mantenere la discussione sui subemendamenti Gigli 0.1.500.1 e 0.1.500.2.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente l'accantonamento dei subemendamenti Gigli 0.1.500.1 e 0.1.500.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara di non potere accedere alla richiesta del deputato D'Attorre dal momento che non è possibile stravolgere l'ordine di votazione degli emendamenti.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), sottolineando la delicatezza del tema, osserva che sarebbe opportuno garantire la rappresentatività in Parlamento, rispettando l'in-

tento che sottendeva la norma sulla esenzione dall'obbligo delle firme, quando fu introdotta con riferimento alle elezioni della Camera. In questo caso, inoltre, l'esenzione avrebbe una valenza maggiore, considerato l'alto valore della soglia di sbarramento.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), dichiarando di ritirare i propri subemendamenti 0.1.500.1 e 0.1.500.2, per poterli ripresentare in Assemblea, osserva che, se il criterio è la valorizzazione del lavoro parlamentare svolto, lo spartiacque posto alla data del 1° gennaio 2014 è irragionevole nonché discriminatorio.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 1.500.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 1.500 del relatore, nel testo risultante a seguito dell'approvazione dei subemendamenti (*vedi allegato 2*).

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 15.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.500 del relatore e dei relativi subemendamenti, risultano precluse o assorbite le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.550 del relatore e delle seguenti proposte emendative: Invernizzi 1.26, limitatamente alla parte dispositiva, Malisani 1.84, Parisi 1.48. Menorello 1.153, D'Attorre 1.115, Menorello 1.261, La Russa 1.243, Menorello 1.154, Marcon 1.104, La Russa 1.251, Distaso 1.64, La Russa 1.252, Menorello 1.179 e 1.182, Parisi 1.71, Brunetta 1.186, Cristian Iannuzzi 1.11 e 1.10, nonché Misuraca 1.80, 1.81 e 1.82. Avverte altresì che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli emendamenti Gribaudo 1.1 e Brunetta 1.186.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, avvertendo che, altrimenti, il parere è da intendersi contrario, con riferimento agli emendamenti Invernizzi 1.26, limitatamente alla parte dispositiva, Malisani 1.84, Parisi 1.48, Menorello 1.153, D'Attorre 1.115, Menorello 1.261, La Russa 1.243, Menorello 1.154, Marcon 1.104, La Russa 1.251 e Distaso 1.64. Esprime parere favorevole sull'emendamento La Russa 1.252 e sull'emendamento Misuraca 1.80, purché essi siano riformulati negli identici termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Formula, quindi, un invito al ritiro, avvertendo che, altrimenti, il parere è da intendersi contrario, con riferimento agli emendamenti Menorello 1.179 e 1.182, Parisi 1.71, Cristian Iannuzzi 1.11 e 1.10 e Misuraca 1.81 e 1.82. Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 1.550.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si rimette alla Commissione.

Giancarlo GIORGETTI (LNA), nell'accogliere l'invito al ritiro formulato dal relatore con riferimento all'emendamento Invernizzi 1.26, da lui sottoscritto, segnala tuttavia che desta molte perplessità la limitazione operata nei confronti della circoscrizione Trentino-Alto Adige, in cui sarebbe vietata la contemporanea candidatura nelle liste proporzionali e nei collegi uninominali, a differenza di quanto avviene nel resto del territorio nazionale. Invita, pertanto, il relatore a riflettere su questa previsione in vista dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Danilo TONINELLI (M5S), nel ricordare che anche il Movimento 5 Stelle ha ritirato un emendamento di analogo contenuto, oltre a diverse altre proposte emendative tese al miglioramento del testo, esprime perplessità per l'esclusione della sola circoscrizione Trentino-Alto Adige dall'applicazione di un meccanismo che maggiormente risponde al modello tedesco, invitando il relatore a proporre un intervento correttivo che risolva la questione.

Florian KRONBICHLER (MDP), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, si rammaricai dell'avvenuto ritiro dell'emendamento Invernizzi 1.26, sottolineando la situazione paradossale per cui è proprio la circoscrizione Trentino-Alto Adige ad essere esclusa dal modello tedesco.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Malisani 1.84 e Parisi 1.48 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Domenico MENORELLO (CI) ritira l'emendamento 1.153, di cui è primo firmatario, auspicando che sul tema della designazione del capo della forza politica possa svolgersi una ulteriore riflessione nel corso dell'esame in Assemblea, in quanto le disposizioni vigenti mal si attagliano al nuovo sistema elettorale in via di definizione.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) fa presente che l'emendamento a sua firma 1.115 è volto ad eliminare dal testo della legge elettorale il riferimento al «capo della forza politica», introdotto con la legge n. 52 del 2015, trattandosi di un intervento incoerente rispetto all'assetto costituzionale italiano, tanto da dover richiedere che, nel testo di legge, vengano fatte salve esplicitamente le prerogative del Presidente della Repubblica. Nel ritenere che tale concetto sia ancora più assurdo in un impianto proporzionale, qual è quello del provvedimento all'esame, rileva altresì l'incongruenza del riferimento, contenuto al comma 3 dell'articolo 14-*bis* della legge elettorale della Camera, alle forze politiche che «si candidano a governare», come se vi fossero forze politiche che si presentano alle elezioni con l'aspirazione a fare opposizione. Nel considerare indispensabile l'intervento emendativo proposto, al fine di eliminare qualsiasi imbarazzo costituzionale, prende tuttavia atto del fatto che il relatore non ritiene opportuno, in questa sede, intervenire sulla questione.

La Commissione respinge l'emendamento D'Attorre 1.115.

Domenico MENORELLO (CI) non accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.261, di cui è primo firmatario, evidenziando che la proposta è volta a garantire alle forze politiche che decidano di svolgere consultazioni primarie l'accesso alle liste elettorali nonché l'utilizzo di sedi pubbliche, ritenendo che si tratti di un intervento doveroso in particolar modo in presenza di liste bloccate del sistema proporzionale.

Chiede pertanto al relatore un'ulteriore riflessione sull'argomento, rilevando che, in caso contrario, verrà persa un'occasione privilegiata per intervenire sulla questione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Menorello 1.261 e La Russa 1.243.

Domenico MENORELLO (CI) accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.154, di cui è primo firmatario, affidandosi alla sensibilità del relatore per individuare una soluzione in sede di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, con riferimento a quanto evidenziato dal collega Menorello, precisa di essersi impegnato a svolgere una riflessione di carattere complessivo sul tema della sottoscrizione delle liste, ma non con riferimento al tema specifico affrontato dall'emendamento Menorello 1.154.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Marcon 1.104 e La Russa 1.251.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Distaso 1.64 e lo ritira.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che i deputati Tagliatale e Alli hanno sottoscritto, rispettivamente, gli emendamenti La Russa 1.252 e Misuraca 1.80 e hanno accettato la loro riformulazione in identico testo proposta dal relatore.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) nell'esprimersi favorevolmente rispetto alla riformulazione proposta con riferimento agli emendamenti La Russa 1.252 e Misuraca 1.80, ricorda che il relatore ha garantito che interverrà ulteriormente sulla questione in sede di esame in Assemblea.

La Commissione approva gli emendamenti La Russa 1.252 e Misuraca 1.80, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Menorello 1.179 risulta assorbito a seguito dall'approvazione degli emendamenti La Russa 1.252 e Misuraca 1.80, come riformulati in identico testo.

Domenico MENORELLO (CI) accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.182, di cui è primo firmatario.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.71, di cui è primo firmatario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.11: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.550 del relatore (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.10: s'intende che vi abbia rinunciato. Avverte, inoltre, che gli emendamenti Misuraca 1.81 e 1.82 risultano assorbiti a seguito dall'approvazione degli emendamenti La Russa 1.252 e Misuraca 1.80, come riformulati in identico testo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2 che non siano assorbite o precluse a seguito delle precedenti votazioni.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Distaso 2.37 e Malisani 2.39 e degli identici articoli aggiuntivi Fabbri 2.01 e Roberta Agostini 2.02, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si rimette alla Commissione.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Distaso 2.37 e lo ritira.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Malisani 2.39 è stato ritirato dalla presentatrice.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fabbri 2.01 e lo ritira.

Roberta AGOSTINI (MDP) segnala che il suo articolo aggiuntivo 2.02 intende rafforzare la tutela del voto di genere nella Circoscrizione estero, invitando il relatore a svolgere un'ulteriore riflessione sulla questione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nel confermare il proprio parere sull'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 2.02, si riserva di valutare nuovamente il tema in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 2.02.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 3 che non siano assorbite o precluse a seguito delle precedenti votazioni. Fa presente, altresì, che gli articoli aggiuntivi Brunetta 3.06 e Mazziotti Di Celso 3.011 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 3.6 mentre invita al

ritiro, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario, delle seguenti proposte emendative: Menorello 3.27, Bossa 3.07, Currò 3.015, 3.016 e 3.017, Vargiu 3.08, Giuditta Pini 3.012, Vargiu 3.010, Nesci 3.019, Bonomo 3.013 e 3.014, Di Battista 3.018, Vargiu 3.09, Distaso 3.05, nonché Parisi 3.03, 3.04 e 3.02.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Famiglietti 3.6 (*vedi allegato 2*).

Domenico MENORELLO (CI), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 3.27, di cui è primo firmatario.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bossa 3.07.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Currò 3.015, 3.016 e 3.017: si intende che vi abbia rinunciato.

Domenico MENORELLO (CI) ritira gli articoli aggiuntivi Vargiu 3.08 e Vargiu 3.010, di cui è firmatario.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giuditta Pini 3.012 e lo ritira.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nesci 3.019.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Bonomo 3.013 e 3.014 sono stati ritirati dalla presentatrice.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Di Battista 3.018.

Domenico MENORELLO (CI) ritira l'articolo aggiuntivo Vargiu 3.09, di cui è firmatario.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Distaso 3.05.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Distaso 3.05, fatto proprio dal deputato Parisi.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira gli articoli aggiuntivi 3.03, 3.04 e 3.02 di cui è primo firmatario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, sottopone alla Commissione alcune correzioni di coordinamento del testo unificato, come risultante dalle proposte emendative approvate (*vedi allegato 3*). Sospende, quindi, brevemente la seduta al fine di consentire ai componenti della Commissione di prenderne visione e di valutarne il contenuto.

La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.55.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di correzioni di coordinamento del testo, come risultante dalle proposte emendative approvate (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di coordinamento del testo (*vedi allegato 3*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che si procederà quindi alla votazione per il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) preannuncia l'intenzione del proprio gruppo di presentare una relazione di minoranza in Assemblea, auspicando che altri gruppi politici alimentino il livello della discussione attraverso lo svolgimento di altre relazioni di minoranza.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) nel preannunciare che anche il suo Gruppo intende presentare una relazione di minoranza, osserva che la sua parte politica è disponibile a ragionare sui contenuti proposti nel presente testo, compresi quelli relativi alla soglia di sbarramento al 5 per cento. Ritiene, tuttavia, necessario approfondire e correggere taluni aspetti della proposta – se si intende ragionare di modello di tipo tedesco – segnalando, in particolare, l'esigenza di intervenire per prevedere il voto disgiunto, nonché l'espressione del voto di preferenza in luogo dei listini circoscrizionali bloccati, affrontando altresì la questione delle sottoscrizioni, specialmente qualora si vada verso elezioni anticipate da convocare durante il periodo estivo.

Conclude sottolineando che la parte politica che rappresenta non intende fare sterile ostruzionismo ai lavori sul provvedimento all'esame e che, anzi, ritiene che una nuova legge in materia elettorale sia necessaria. Tuttavia, annuncia che sui punti sopra elencati non mancherà la battaglia politica in Assemblea, auspicando che a tale battaglia si uniscano quelle forze politiche che, a parole, criticano quanto proposto in tema di voto disgiunto o di rappresentanza ma che, al momento, non sembrano coerenti con le professate convinzioni.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) preannuncia l'intenzione della componente Alternativa Libera – tutti insieme per l'Italia del gruppo Misto di designare un relatore di minoranza per la discussione in Assemblea del provvedimento.

Marcello TAGLIALATELA (FdI-AN), nel confermare l'intenzione del proprio gruppo di designare un relatore di minoranza per la discussione in Assemblea del provvedimento, osserva che la contrarietà di Fratelli d'Italia al testo discende dal fatto che esso ha tradito le aspettative dei cittadini, che non potranno, di fatto, scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Questa proposta, a suo giudizio, prende il peggio delle legge elettorali che si sono succedute nel recente passato,

prevedendo « listini » bloccati, escludendo la possibilità di esprimere preferenze e non consentendo ai cittadini di sapere già all'indomani del voto chi governerà. Nel sottolineare che si tratta di artifici che tolgono ai cittadini il diritto di scelta, evidenzia che si è di fronte ad un voltafaccia dei partiti maggiori che hanno spacciato il sistema da loro voluto per una copia del modello tedesco, mentre in realtà la proposta in esame non recepisce quel sistema di voto e non mancherà di suscitare una reazione da parte degli italiani.

Domenico MENORELLO (CI) riconosce che questo si muove lungo la giusta direzione del sistema proporzionale, pur mantenendo alcuni aspetti che nascondono calcoli politici a suo giudizio inaccettabili. Si riferisce, ad esempio, al tentativo di tenere fuori dal Parlamento i movimenti non ancora organizzati, attraverso la previsione di un numero molto alto di firme a sostegno della presentazione delle liste e di una soglia di sbarramento molto alta; alle liste bloccate, il cui effetto spera sarà mitigato dall'introduzione delle preferenze; alla mancata previsione del voto disgiunto; al disegno frettoloso dei collegi uninominali, che, a suo avviso, penalizza gravemente la Regione Veneto.

Paolo ALLI (AP-CpE-NCD) annuncia il voto contrario del suo gruppo al conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.

Rocco PALESE (Misto-CR) conferma l'intenzione della componente Conservatori e Riformisti del gruppo Misto di designare il collega Distaso, quale relatore di minoranza per la discussione in Assemblea del provvedimento.

Giovanni CUPERLO (PD) annuncia il suo voto favorevole al conferimento del mandato al relatore, apprezzando lo sforzo sin qui profuso nel miglioramento del testo originario del provvedimento. Riconosce al presidente e al relatore me-

desimo una grande capacità di ascolto e di elaborazione delle diverse istanze emerse dal dibattito. Rileva, tuttavia, la persistenza di alcune criticità, citando ad esempio il tema delle preferenze e, più in generale, della scelta dei candidati presenti nelle liste proporzionali, e auspica che si possa proseguire sulla strada fin qui percorsa della ricerca di un accordo politico, alla ricerca della più ampia convergenza e condivisione sui nodi ancora da sciogliere.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottolinea la « convergenza parallela » che ha portato i gruppi, partiti da posizioni estremamente differenziate, a trovare una sintesi armoniosa accogliendo le sollecitazioni del Presidente della Repubblica a procedere nella direzione dell'armonizzazione dei sistemi elettorali delle due Camere.

Giancarlo GIORGETTI (LNA), pur ribadendo la preferenza del proprio gruppo per un sistema di voto di tipo maggioritario, sul modello di quello introdotto nel 1993, dal momento che solo con il maggioritario si sarebbe riportato il sistema politico ad un coerente rapporto con gli elettori, fa presente che il proprio gruppo si è impegnato in questi giorni a collaborare alla stesura del provvedimento in esame, con l'obiettivo di dare al Paese una nuova legge elettorale che permetta di andare al voto il prima possibile. Auspica, pertanto, che si possa pervenire ad una celebre approvazione del provvedimento,

per poi procedere alle elezioni per il rinnovo delle Camere.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi che, mantenendo le proprie posizioni politiche, hanno contribuito ad un dibattito, che, a suo avviso, ha contribuito ad una più compiuta elaborazione del testo del provvedimento. Ringrazia, altresì, il presidente Mazziotti Di Celso, nonché gli uffici della Camera per il supporto fornito ai lavori della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, pone in votazione la proposta di conferire al relatore, on. Fiano, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di conferire al relatore, on. Fiano, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative presentate. Delibera, altresì, di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli).

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.550 DEL RELATORE

Alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: più seggi, inserire la seguente: nazionalmente.

0. 1. 550. 1. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

All'articolo 1, alinea, al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente: , al capoverso lettera a), sopprimere il seguente periodo: La presentazione di ciascuna lista circoscrizionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 500 e di non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio.

Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa al comma 9, capoverso 10, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa al comma 11, lettera a), sopprimere il numero 2.

Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, com-

ma 4, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

O. 1. 500. 85. *(nuova formulazione) Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.*

Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 1, capoverso ART. 1, n. 1), al comma 2, sostituire le parole da: 150 collegi uninominali fino alla fine del comma con le seguenti: 112 collegi uninominali, indicati nella tabella n. 2 allegata al presente testo unico.

Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella 2:

Tabella 2

Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

PIEMONTE SENATO 1	Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2	Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3	Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4	Piemonte n. 16 e n. 17;

PIEMONTE SENATO 5	Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6	Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7	Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8	Piemonte n. 6 e n. 9;
PIEMONTE SENATO 9	Piemonte n. 7 e n. 8;
LOMBARDIA SENATO 1	Lombardia n.1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2	Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3	Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4	Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5	Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6	Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7	Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8	Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9	Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10	Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11	Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12	Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14	Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15	Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA SENATO 16	Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17	Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18	Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1	Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2	Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3	Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4	Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5	Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6	Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7	Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8	Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9	Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2	Friuli-Venezia Giulia n. 3, n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1	Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2	Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3	Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA ROMAGNA SENATO 1	Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA ROMAGNA SENATO 2	Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA ROMAGNA SENATO 3	Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA ROMAGNA SENATO 4	Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA ROMAGNA SENATO 5	Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA ROMAGNA SENATO 6	Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA ROMAGNA SENATO 7	Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1	Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2	Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3	Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4	Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5	Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6	Toscana n. 7 e n. 12;

TOSCANA SENATO 7	Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1	Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2	Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1	Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2	Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3	Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1	Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2	Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3	Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4	Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5	Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6	Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7	Lazio n. 12 e n. 13;
LAZIO SENATO 8	Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9	Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10	Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11	Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1	Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2	Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1	Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1	Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANIA SENATO 2	Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3	Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4	Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5	Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6	Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7	Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8	Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9	Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10	Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11	Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1	Puglia n. 1 e 2;
PUGLIA SENATO 2	Puglia n. 3 e 5;
PUGLIA SENATO 3	Puglia n. 4 e 15;
PUGLIA SENATO 4	Puglia n. 6 e 13;
PUGLIA SENATO 5	Puglia n. 7 e 12;
PUGLIA SENATO 6	Puglia n. 8 e 9;
PUGLIA SENATO 7	Puglia n. 10 e 11;
PUGLIA SENATO 8	Puglia n. 14 e 16;
BASILICATA SENATO 1	Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2	Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1	Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2	Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3	Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4	Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1	Sicilia n. 1 e n. 2;
SICILIA SENATO 2	Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3	Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4	Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5	Sicilia n. 7 e n. 8;

SICILIA SENATO 6	Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7	Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8	Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9	Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10	Sicilia n. 18 e n. 19;
SARDEGNA SENATO 1	Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2	Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3	Sardegna n. 4 e n. 5;

Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, lettera c), al secondo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: della Lombardia in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due e superiore a sette e ».

Nella parte consequenziale relativa all'articolo 3:

dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

« a-bis) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono indicati nella tabella n. 2, allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993. I collegi uninominali del Senato sono determinati accorpando i territori dei collegi uninominali della Camera, come definiti in base al comma 01, secondo quanto previsto dalla tabella 2. »;

dopo la lettera b), premettere al numero 1) il seguente numero:

01) alinea, sostituire la parola: « determinare » con la seguente: « rideterminare »;

dopo la lettera b), numero 1) inserire il seguente:

1-bis. alla lettera a), sostituire le parole: « 150 collegi » con le seguenti: « 112 collegi ».

0. 1. 500. 100. *(nuova formulazione) Ferrari.*

Alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).

*** 0. 1. 500. 165.** *(nuova formulazione)*
 Fabbri, Piccione, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gneccchi, Cinzia Maria Fontana, Rosso-mando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Vilecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blažina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Giuditta Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargerò, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pillozzi, Zan.

Alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).

*** 0. 1. 500. 167.** (nuova formulazione)
Piccione, Fabbri, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnechi, Cinzia Maria Fontana, Rosso-mando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blažina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Giuditta Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargerò, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pillozzi, Zan.

Alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista. L'Ufficio cen-

trale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).

*** 0. 1. 500. 211.** (nuova formulazione)
Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Stella Bianchi, Braga, Carloni, Centemero, Gnechi, Iori, Fitzgerald Nissoli, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Pellegrino.

Alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).

*** 0. 1. 500. 53.** (nuova formulazione)
Mazziotti di Celso.

All'emendamento 1.500 del relatore, dopo la parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 8, capoverso ART. 19, aggiungere la seguente:

Al comma 8, capoverso ART. 19, comma 3, dopo le parole: in più di un collegio uninominale aggiungere le seguenti: o in più di una lista circoscrizionale.

0. 1. 500. 238. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in

ciascuna circoscrizione proporzionalmente alla popolazione, come determinata dall'articolo 3, comma 1.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso ART. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definite dal presente testo unico.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono soppressi.

al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole da: il nome *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nel collegio uninominale.

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali».

sostituire il comma 6 con il seguente:

5. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di

candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali».

al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La presentazione di ciascuna lista circoscrizionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 500 e di non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio.»;

al comma 7, lettera c), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettanti, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due e superiore a sei, ad eccezione del Molise in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissi-

bilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. »;

e) al comma 3-bis, le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 3 e 3.1 »;

al comma 8, capoverso ART. 19, comma 1, sostituire le parole: plurinominali o uninominali con le seguenti: uninominali o nelle liste circoscrizionali;

al comma 8, capoverso ART. 19, comma 2, sostituire le parole: collegi plurinominali con la seguente: circoscrizioni;

al comma 8, capoverso ART. 19, comma 4, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con la seguente: nelle liste circoscrizionali;

sostituire il comma 9 con il seguente:

10. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali » sono soppresse;

b) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , né più di una candidatura in un collegio uninominale. È ammessa la sottoscrizione di una lista circoscrizionale da parte degli stessi sottoscrittori delle candidature della medesima lista nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. »;

sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « delle liste di

candidati nei collegi plurinominali presentate » sono sostituite dalle seguenti: « della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali ».

al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al numero 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « verifica se le liste » sono sostituite dalle seguenti: « verifica se le liste circoscrizionali »;

2) dopo le parole: « queste condizioni; » sono aggiunte le seguenti: « verifica se le candidature nei collegi uninominali siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole altrimenti non valide »;

3) le parole: « e al quarto » sono soppresse;

al comma 11, lettera e), il numero 2 è sostituito dal seguente:

2) all'alinea, le parole: « all'articolo 19 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 »;

al comma 11, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

3) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3; »;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uni-

nominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione.»;

al comma 12, sostituire il capoverso 2) con il seguente:

2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

sostituire il comma 13 con il seguente:

10. All'articolo 30, comma 1, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le liste dei candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione».

al comma 14, capoverso ART. 31, comma 1, sopprimere le parole: nella circoscrizione.

al comma 14, capoverso ART. 31 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine delle liste.

dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».

14-ter. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».

al comma 15, capoverso 2, con il seguente:

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.

al comma 17, il capoverso 1 è sostituito dai seguenti:

1. Se l'elettore traccia un segno sul nome e il cognome del candidato del collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale di altra lista, il voto è nullo.

al comma 18, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:

1) al terzo periodo, le parole da: «a cui è stato attribuito il voto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto.»;

al comma 20, sostituire le lettere da a) ad e) con le seguenti:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio di seguito denominato « candidato primo del collegio »;

b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) per ciascuna lista, individua i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) per ciascuna lista, individua gli altri candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale pari o inferiore a 0,5, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

l) per ciascuna lista, individua infine i candidati nei collegi uninominali diversi da quelli individuati ai sensi delle lettere h) ed i), secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

m) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione;

al comma 21, capoverso ART. 83, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: in una regione con le seguenti: in una delle circoscrizioni comprese in regioni e sostituire le parole: nella regione con le seguenti: nella circoscrizione;

2) al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: 303 seggi con le seguenti: 606 seggi;

3) al comma 1, lettera d):

a) sopprimere il sesto periodo;

b) dopo le parole: il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale di quoziente non utilizzata aggiungere le seguenti: o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.;

sostituire il comma 22 con il seguente:

22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.;

al comma 23, sostituire il capoverso ART. 84 con il seguente:

« ART. 84 – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale e, successivamente, gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.

2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati agli ulteriori candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l).

3. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

5-bis. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, »;

al comma 24, sostituire il capoverso ART. 85 con il seguente:

« ART. 85 – 1. Il deputato eletto in più liste circoscrizionali è proclamato nella circoscrizione in cui risulta collocato più in alto nell'ordine numerico della lista. Ove risulti collocato nella medesima posizione in più circoscrizioni, è proclamato nella circoscrizione in cui la lista di appartenenza ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale.

1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una o più liste circoscrizionali si intende eletto nel collegio uninominale.

1-ter. Qualora un candidato della lista circoscrizionale sia proclamato eletto ai sensi dei commi 1 o 1-bis, è proclamato eletto il candidato che segue nella lista circoscrizionale ».

al comma 25, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 1, le parole: « del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze » sono sostituite dalle seguenti: « della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, commi 1 e 2 »;

b) al comma 2, le parole: « commi 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 4 »;

al comma 27, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma terzo, le parole: « numero 3 » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) »;

al comma 28, lettera c) dopo le parole: al comma 7, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « gruppi politici organizzati » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 14 » e;

al comma 30, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, le parole: « numero 3 » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) »;

sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Le Tabelle A, A-bis e A-ter, allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle Tabelle A, A-bis e A-ter di cui all'Allegato 1 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso ART. 1:

1) sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 150 collegi uninominali ripartiti in ciascuna regione proporzionalmente alla popolazione come determinata ai sensi del comma 1.

2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.

2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definite dal presente testo unico.

2) sopprimere il comma 5;

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 2, sopprimere le parole: e in collegi plurinominali;

sopprimere il comma 3;

al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. La presentazione di ciascuna lista regionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 750 e di non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. »;

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettanti, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due e superiore a sei, ad eccezione del Molise in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in

misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.»;

al comma 5, lettera a), sostituire il capoverso a) con il seguente:

a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

al comma 6, capoverso ART. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.

al comma 7, sostituire il capoverso ART. 16 con il seguente:

ART. 16 – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che

ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio di seguito denominato »candidato primo del collegio«;

b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) per ciascuna lista, individua i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) per ciascuna lista, individua gli altri candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale pari o inferiore a 0,5, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

l) per ciascuna lista, individua infine i candidati nei collegi uninominali diversi da quelli individuati ai sensi delle lettere h) ed i), secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

m) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

al comma 8, capoverso ART. 17, alinea, sostituire le parole: dai seguenti con le seguenti: dal seguente;

al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei plurinominali della regione con le seguenti: nella regione e, al terzo periodo, sostituire le parole: A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni: a) divide con le seguenti: L'Ufficio divide;

al comma 8, capoverso ART. 17, comma 1, sopprimere la lettera b);

al comma 8, capoverso ART. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista regionale e, successivamente, gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.

3. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi del comma 1, questi sono assegnati agli ulteriori candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l).

al comma 8, sopprimere il capoverso ART. 17-bis.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è soppresso.

Al comma 9, sostituire il capoverso ART. 19 con il seguente:

ART. 19 – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Al comma 10, lettera c), dopo le parole: è effettuata presso aggiungere le seguenti: la cancelleria;

al comma 10, lettera d), capoverso c), primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 20, comma 1, lettera b-bis) con le seguenti: delle lettere a) e b).

Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: dalla stessa con le seguenti: dallo stesso gruppo.

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *alinea, sopprimere le parole: e dei collegi plurinominali;*

2) *sopprimere la lettera b);*

3) *alla lettera c) sostituire il numero: 15 con il seguente: 20;*

4) *alla lettera d) sopprimere le parole: « e nella formazione dei collegi plurinominali »;*

b) al comma 2:

1) *alinea, sopprimere le parole: « e i collegi plurinominali »;*

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto »;

3) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: « ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis) »;*

4) *sopprimere la lettera c);*

c) al comma 3, sostituire le parole: « degli schemi dei decreti legislativi » con le seguenti: « dello schema di decreto legislativo »;

d) al comma 4, sostituire le parole: « Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi » con le seguenti: « Lo schema di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso »;

e) alla rubrica sopprimere le parole: « e dei collegi plurinominali ».

ALLEGATO 1


TABELLA A
(articolo 3)

	CIRCOSCRIZIONE	Sede Ufficio circoscrizionale
1	Piemonte 1 (provincia di Torino)	Torino
2	Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alesandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	Novara
3	Lombardia 1 (province di Milano e di Monza e della Brianza)	Milano
4	Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia
5	Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6	Trentino-Alto Adige	Trento
7	Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8	Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10	Liguria	Genova
11	Emilia-Romagna	Bologna
12	Toscana	Firenze
13	Umbria	Perugia
14	Marche	Ancona
15	Lazio 1 (provincia di Roma)	Roma
16	Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17	Abruzzo	L'Aquila
18	Molise	Campobasso
19	Campania 1 (provincia di Napoli)	Napoli
20	Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21	Puglia	Bari
22	Basilicata	Potenza
23	Calabria	Catanzaro

CIRCOSCRIZIONE		Sede Ufficio circoscrizionale
24	Sicilia 1 (<i>province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta</i>)	Palermo
25	Sicilia 2 (<i>province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna</i>)	Catania
26	Sardegna	Cagliari

Tabella A-bis

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del..... (data dell'elezione) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE COLLEGIO UNINOMINALE	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	BOLLO DELLA SEZIONE

Tabella A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA




Tabella B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del.....
(data dell'elezione)
REGIONE
.....
COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO DELLA SEZIONE

1. 500. Il Relatore.

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: « e successive modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « e di cui all'articolo 9, comma 3,

primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993, ».

*** 1. 80.** (nuova formulazione) Misuraca, Alli:

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: « e

successive modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « e di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993, ».

* **1. 252.** (nuova formulazione) La Russa, Tagliabatella.

Al comma 30, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) al comma 6 i periodi dal primo al quinto sono sostituiti dal seguente: « L'ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, con le modalità previste dall'articolo 83, comma 1, lettera c), secondo

periodo e seguenti. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono attribuiti alla lista che segue nella graduatoria dei resti. ».

1. 550. Il Relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: collegi plurinominali aggiungere le seguenti: ed entrata in vigore.

3. 6. Famiglietti.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli).

PROPOSTA DI COORDINAMENTO DEL TESTO APPROVATA

Al titolo le parole: « delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali » *con le seguenti:* « delega al Governo per la rideterminazione dei collegi elettorali uninominali ».

All'articolo 1:

al comma 7:

alla lettera a):

le parole: « che reca altresì l'indicazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « unitamente all'indicazione »;

le parole: « iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni »;

al comma 11, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f) al numero 6-ter), alinea, le parole: “nei collegi plurinominali” sono sostituite dalle seguenti: “nella circoscrizione” »;

al comma 12, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b) al numero 5), le parole: “nei collegi plurinominali” sono sostituite dalle seguenti: “nella circoscrizione” »;

al comma 21, capoverso ART. 83, comma 1, lettera d):

all'undicesimo periodo, le parole: « le parti decimali » *sono sostituite dalle seguenti:* « parti decimali »;

la modificazione apportata all'articolo 1, comma 23, capoverso ART. 84, comma 4, dal subemendamento Cuperlo 0.1.500.144 (nuova formulazione) e identici subemendamenti deve intendersi riferita all'articolo 1, comma 25, lettera a); per conseguenza, alla lettera b) del medesimo comma, le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 3 »;

nel subemendamento Ferrari 0.1.500.101 (Ulteriore nuova formulazione), un periodo già contenuto – in identica formulazione – nel testo base. Si tratta del seguente periodo: « Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione », che di conseguenza va espunto dal testo del subemendamento approvato.

le tabelle A-bis e A-ter di cui all'articolo 1, comma 31 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957 e tabelle A e B di cui all'articolo 11, comma 3, del 533/1993 sono sostituite dalle seguenti:

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<p>Nome Cognome</p> <p>min 30</p> <p>1</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome 4 Nome Cognome</p>		<p>Nome Cognome</p> <p>min 30</p> <p>5</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome 4 Nome Cognome 5 Nome Cognome 6 Nome Cognome</p>	
<p>Nome Cognome</p> <p>min 30</p> <p>2</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome</p>		<p>Nome Cognome</p> <p>min 30</p> <p>6</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome</p>	
<p>Nome Cognome</p> <p>min 30</p> <p>3</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome</p>		<p>Nome Cognome</p> <p>min 30</p> <p>7</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome</p>	
<p>Nome Cognome</p> <p>min 30</p> <p>4</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome</p>		<p>Nome Cognome</p> <p>min 30</p> <p>8</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome</p>	

NOTA BENE ALLA TABELLA A-BIS

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

Se le liste ammesse sono da cinque a otto, il posizionamento dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna vengono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri vengono posizionati nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui vengono indicati il tipo e la data dell'elezione, il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del 20....
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
COLLEGIO UNINOMINALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

Dallo
Ufficio
sezione

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<p>Nome Cognome</p> <p>mm 30</p> <p>1</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome 4 Nome Cognome</p>		<p>Nome Cognome</p> <p>mm 30</p> <p>5</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome 4 Nome Cognome 5 Nome Cognome 6 Nome Cognome</p>	
<p>Nome Cognome</p> <p>mm 30</p> <p>2</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome</p>		<p>Nome Cognome</p> <p>mm 30</p> <p>6</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome</p>	
<p>Nome Cognome</p> <p>mm 30</p> <p>3</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome</p>		<p>Nome Cognome</p> <p>mm 30</p> <p>7</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome</p>	
<p>Nome Cognome</p> <p>mm 30</p> <p>4</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome</p>		<p>Nome Cognome</p> <p>mm 30</p> <p>8</p> <p>1 Nome Cognome 2 Nome Cognome 3 Nome Cognome</p>	

NOTA BENE ALLA TABELLA A

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

Se le liste ammesse sono da cinque a otto, il posizionamento dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna vengono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri vengono posizionati nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui vengono indicati il tipo e la data dell'elezione, il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

The image shows a template for the external part of a voting slip. It features a large, textured rectangular area intended for the voter's choice. In the bottom-left corner, there is a structured form with the following text:

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del 20....
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
.....
COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

 Posto della sezione